



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Socio-Culturale

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA E I CAF PER LA GESTIONE DI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella residenza comunale di Gravina in Puglia, sita in Via Vittorio Veneto n. 12

TRA

Il Comune di Gravina in Puglia, C.F. 82000970721 - Partita I.V.A. 00364980722, rappresentato dall'Avv. Vito Spano, Dirigente dell'Area Amministrativo-Finanziaria, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale e che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E

Il C.A.F. _____ con sede in Gravina in Puglia (BA) via/piazza

C.F. _____ P.IVA _____ rappresentato da _____ in qualità di legale rappresentante di _____.

Premesso che:

- ✓ il D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del succitato decreto, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la DSU (dichiarazione sostitutiva unica), di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) calcolato dall'INPS;
- ✓ il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i. ha approvato il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, stabilendo che la DSU va presentata ai Comuni o ai CAF, previsti dal D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e s.m.i., o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- ✓ il decreto legge del 29.11.2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- ✓ il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- ✓ il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e succ. modificazioni introdotte dall'art. 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016 n. 42, conv. con modif. con legge 26 maggio 2016 n. 89 (calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità) ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma

agevolata;

- ✓ ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM n. 159 del 5.12. e s.m.i., la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 09.07.1997 n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente;
- ✓ l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, il rilascio dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- ✓ l'art. 11 della L. 431/1998 prevede l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione a favore dei conduttori di immobili a uso abitativo a fronte dei canoni di locazione da loro pagati annualmente;
- ✓ i Comuni, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del DPCM n. 452 del 21 dicembre 2000 e s.m.i., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF;
- ✓ il Comune di Gravina in Puglia eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda, anche corredata dall'attestazione ISEE;
- ✓ il Comune di Gravina in Puglia, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per l'espletamento degli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, intende avvalersi dei CAF ubicati sul territorio comunale e dotati delle necessarie competenze tecniche e degli strumenti tecnologici avanzati, sulla base di apposita convenzione;

Visti:

- la Legge n. 448/1998 art. 65;
- D.Lgs. n. 109/1998, modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000;
- il D.P.C.M. n. 452/2000;
- il D.Lgs. n. 151/01 art. 74, come modificato dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018;
- il D.L. n. 185/2008, coordinato con la legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009;
- DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i.;
- DPCM n. 452 del 21 dicembre 2000 e s.m.i.;
- il D.M. n. 28.12.2007;
- il D.P.C.M. del 13.10.2016;

in esecuzione:

- ✓ della D.G.C. n. _____ del _____ avente ad oggetto "*Linee di indirizzo per la stipula di convenzione con i CAF - Centri di Assistenza Fiscale per gli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate - Approvazione schema di Convenzione*";
- ✓ della D.D. n. _____ del _____, recante "*Approvazione Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e di convenzione con CAF ubicati sul territorio comunale per gli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate*";

Vista:

la manifestazione di interesse presentata dal CAF _____ e assunta al prot. Gen. n. _____ del _____;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la definizione dell'accordo tra il Comune di Gravina in Puglia e il CAF _____ (di seguito denominato semplicemente "CAF") per assistere i cittadini del Comune medesimo nella richiesta di prestazioni sociali agevolate o comunque concesse dal Comune.

Art. 2 – Servizi

Il CAF si impegna a svolgere, in via indicativa, le seguenti attività per conto del Comune:

a) Assegno di maternità.

- x l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- x l'acquisizione delle istanze dei cittadini richiedenti il contributo, purché presentate nei termini di legge;
- x la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- x il controllo della leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché l'acquisizione della fotocopia del documento di identità del richiedente la prestazione sociale agevolata;
- x l'invio delle istanze pervenute, corredate dalle dichiarazioni debitamente protocollate, dalle relative certificazioni e dagli esiti dell'istruttoria effettuata, all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Gravina in Puglia all'indirizzo pec: servizi.sociali.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it, per la predisposizione del provvedimento di concessione/diniego;
- x successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il CAF potrà provvedere alla trasmissione telematica all'INPS dei dati dei beneficiari degli assegni in parola relativi alle domande alle quali il Comune ha concesso parere favorevole, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto.
- x Il CAF dovrà annualmente redigere l'elenco numerico e nominativo dei richiedenti che hanno diritto al beneficio e l'elenco con i nominativi degli esclusi contenente le motivazioni dell'esclusione.

b) Bonus Disagio Fisico.

- x assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta relativa alla compensazione;
- x rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- x verificare l'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE - trasmissione alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) dei dati dei beneficiari relativi alle domande alle quali il Comune ha concesso parere favorevole.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al bonus sociale (disagio fisico) sono conservati dal CAF, in formato cartaceo ed elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

c) Agevolazioni per Canoni di Locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998.

- x assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta relativa all'agevolazione su modelli predisposti dall'Ufficio;
- x rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- x verificare l'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE relativo ai redditi dell'anno riferito a quello della richiesta;
- x verifica dei requisiti e della documentazione da allegare alla domanda:
 - residenza nel Comune e nell'anno di riferimento della titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato;
 - requisiti previsti annualmente dal bando regionale;
 - copia del contratto di locazione;
 - copia del pagamento della tassa di registrazione del contratto di locazione;
 - copia delle ricevute del pagamento del canone di locazione;
 - documentazione richiesta dal Bando regionale.

Art. 3 – Obblighi del CAF.

Il CAF si avvarrà, per l'espletamento dei servizi, di proprio personale adeguatamente formato, il quale curerà tutti i necessari adempimenti, a eccezione di quelli di esclusiva competenza del Comune.

Il CAF dovrà:

- a) dotarsi di mezzi e attrezzature informatiche proprie nonché di materiale di cancelleria;
- b) utilizzare la modulistica predisposta dal Comune o altra purché contenente tutti i dati necessari all'istruttoria della pratica;
- c) darà assistenza alla compilazione della domanda di accesso alla prestazione sociali agevolate che dovrà risultare completa e formalmente corretta;
- d) acquisire, e corredare la domanda di prestazione dell'utente, di tutti i documenti e le informazioni in possesso di pubbliche amministrazioni, compreso il Comune, acquisibili d'ufficio da parte del CAF per la verifica di quanto dichiarato dall'utente in sede di compilazione dell'istanza;
- e) verificare il calcolo del diritto o meno ad ottenere la prestazione agevolata e della misura del beneficio richiesto e provvedere al caricamento dei dati del richiedente nei programmi informatici dedicati.

I CAF dovranno comunicare al Comune gli indirizzi, i numeri telefonici ed orari di apertura delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto della presente convenzione.

Inoltre, dovranno provvedere all'esposizione della presente Convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento delle attività in essa previste o comunque connesse.

I CAF garantirà, altresì, tramite polizza di assicurazione eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi oggetto della presente convenzione.

L'attività del CAF, che si svolgerà in apposito locale ubicato nel territorio comunale, dovrà essere organizzata in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dalla legislazione di riferimento per ciascun adempimento.

Il CAF dovrà fornire al Comune formale elenco a cadenza annuale nonché apposita rendicontazione delle prestazioni svolte in virtù della convenzione le quali verranno poi verificate dagli uffici competenti ai fini della liquidazione.

Art. 4 - Obblighi del Comune

Il Comune fornirà al CAF tutti i provvedimenti/regolamenti/bandi relativi alle modalità di richiesta delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di consentire la puntuale applicazione di quanto in essi previsto.

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione attraverso pubblicizzazione sul proprio sito istituzionale;
- informare l'utenza relativamente agli orari di apertura e alla sede degli sportelli dei CAF convenzionati ad effettuare il servizio.

Art. 5 - Corrispettivo

Per l'attività prevista dalla presente Convenzione, il Comune, per ogni domanda lavorata dal Caf, per conto di soggetti residenti nel territorio corrisponde al Caf stesso un importo forfettario definito in base alla complessità della prestazioni secondo gli importi di seguito specificati:

- per l'“**Assegno di maternità**” - Euro 7,00, oltre I.V.A. per ogni domanda completa e trasmessa all'INPS per l'erogazione a patto che questa sia formalmente corretta;
- per il “**Bonus Disagio Fisico**” Euro 2,50, oltre I.V.A. per ogni pratica trasmessa dal CAF;
- per l'inoltro della domanda relativa al “**Canone di Locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98**” (a decorrere dal prossimo anno) – Euro 5,00 oltre I.V.A per ogni domanda completa trasmessa nelle modalità descritte nei bandi che verranno pubblicati ogni anno;

A tal fine, il compenso per ogni pratica correttamente trasmessa dal CAF verrà corrisposto a seguito di accoglimento di regolare fattura elettronica, completa di documentata rendicontazione, a cadenza annuale.

Il CAF si obbliga inoltre a non richiedere ulteriori corrispettivi all'utenza per l'assistenza/consulenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 6 – Decorrenza e durata

La presente convenzione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovata per un massimo di altri 2 anni previa comunicazione e accordo scritto tra le Parti.

Le parti convengono sin d'ora che la presente convenzione potrà essere modificata in base a rinnovata valutazione dell'Ente comunale in ordine sia al numero delle prestazioni agevolate (in aumento o in diminuzione) sia alla misura delle tariffe.

Art. 7 – Responsabilità del CAF

Il CAF si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione di tutte le operazioni relative allo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché della conseguente gestione amministrativa.

La responsabilità dei dati trasmessi e relativi all'inoltro delle domande in oggetto resta ad esclusivo carico del CAF sollevando il Comune da responsabilità civile per danno verso terzi nel caso di errori ed omissione nell'espletamento dei servizi.

Qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega e revoca la prestazione agevolata, il Comune chiamerà in causa il CAF quale terzo responsabile.

È tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio (mancato e/o ritardo di adempimento delle pratiche) restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune.

Il CAF si impegna a costituire apposita polizza assicurativa, al fine di garantire adeguata copertura per eventuali danni di cui si fa carico provocati da errori materiali, omissioni o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione, manlevando il Comune rispetto a qualsiasi danno da essi provocato.

Art. 8 – Risoluzione anticipata

Il Comune si riserva qualsiasi azioni a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del CAF.

Art. 9 – Controversie

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in conseguenza della convenzione e che non potessero essere risolte mediante conciliazione, saranno oggetto di definizione in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Bari.

Art. 10 – Disposizioni finali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni di cui all'art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in particolare, per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. Per tutto quanto non previsto nella convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto,

Gravina in Puglia, lì _____

Il Dirigente dell'Area Amministrativa-Finanziaria
Avv. Vito Spano

Il Legale Rappresentante del Centro di Assistenza Fiscale
